



**Comune
di Verona**

POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza Sindacale n. 60 del 05/10/2026

**OGGETTO: LIMITI ALLA RACCOLTA DI FIRME E DI FONDI IN FORMA ITINERANTE
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERONA.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, e successive modifiche, recante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale quale Ufficiale di Governo, dispone che egli possa adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il ruolo di rappresentanza esponentiale degli interessi della comunità cittadina assegnato all'Ente Locale dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale, come sancito dall'art. 5, comma 4, dello Statuto della Città di Verona;

CONSIDERATO CHE

- notoriamente in occasione di grandi eventi che richiamano migliaia di persone nella città di Verona alcuni individui, specie nelle vie principali del Centro Storico, nei pressi della Fiera di Verona, davanti agli ingressi degli ospedali, case di cura, nei piazzali delle Stazioni, nei mercati, alle fermate degli autobus urbani ed extraurbani ed in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione delle persone, richiedono ai passanti in maniera petulante e sistematica, talvolta atteggiandosi in modo molesto e vessatorio, del denaro, delle sottoscrizioni ovvero altre utilità a favore di Associazioni no-profit od Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

- viene ancora segnalato dai cittadini che tali attività di *fundraising* vengono poste in essere da operatori itineranti, in particolare cittadine organizzate in vere e proprie bande senza scrupoli, che spesso inseguono i passanti, li richiamano ad alta voce o si interpongono sulla loro strada, in maniera petulante e molesta, suscitando in loro reazioni di fastidio e protesta, come accaduto di recente nella zona della Stazione di Verona Porta Nuova, di corso Porta Nuova, piazza Bra, piazza Erbe, corso Portoni Borsari e Corso Santa Anastasia, zona Ospedale Borgo Trento e Ospedale Borgo Roma, ove sono stati segnalati giovani provenienti anche da altre province dediti all'attività di raccolta fondi non autorizzata;

- le modalità di approccio sopra descritte, sono spesso accompagnate da diatribe tra gli

addetti alla raccolta dei fondi ed i cittadini loro malgrado coinvolti, con rischi per l'incolumità fisica delle persone, in modo particolare per quelle più anziane e più indifese;

- che tali comportamenti, pur essendo giustificati da finalità benefiche, sono ragionevolmente assimilabili alle azioni arbitrariamente poste in essere per recare disturbo o molestia alla quiete pubblica ovvero pregiudizio alla sicurezza delle persone, sanzionati dall'art. 30 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- che sono stati segnalati ulteriori gruppi di persone che raccolgono firme e che molestano turisti e cittadini, con richieste di denaro per presunte associazioni di volontariato o benefiche a livello nazionale ed internazionale, con una sempre maggiore presenza di turisti;

- che ricorre l'urgenza di stabilire che l'intero territorio comunale, venga nuovamente tutelato per il prevedibile incremento di persone anche nei quartieri e nei pressi delle attività commerciali, considerate le segnalazioni giunte alla Segreteria del Sindaco e alla Centrale Operativa del Comando Polizia Locale nelle scorse settimane, anche in concomitanza con eventi;

- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ed il successivo D. L. n.14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, stabiliscono la competenza del Sindaco per superare situazioni di grave degrado del territorio, in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti che possono ledere la quiete pubblica o la sicurezza urbana ovvero che turbino gravemente il pacifico utilizzo degli spazi pubblici o che ne rendano rischiosa la fruizione;

- la Legge nr. 132/2018 di conversione del Decreto Legge nr. 113/2018;

RITENUTO CHE

il fenomeno della raccolta itinerante di fondi in forma itinerante, con molestia ai passanti, sia un fenomeno recente e di natura transitoria ma che debba parimenti essere oggetto di attenzione per le problematiche di sicurezza urbana che può comportare, in quanto spesso accompagnato da liti e risse tra gli addetti alla raccolta ed i cittadini loro malgrado coinvolti,

possano esservi rischi sia per l'incolumità fisica delle persone sia per la fede pubblica, a causa delle possibili speculazioni sulle attività di raccolta svolte nelle forme sopra menzionate;

sia comunque necessario adottare dei provvedimenti atti a controllare il fenomeno della raccolta itinerante e sistematica di fondi ovvero di altre utilità, soprattutto per tutelare la buona fede delle persone ed i principi costituzionali di solidarietà sociale;

VALUTATI

i positivi risultati conseguenti dalle precedenti ordinanze sindacali che hanno ridotto il fenomeno in argomento, migliorando la sicurezza da parte di residenti e turisti, tornati in questi ultimi mesi in modo numericamente elevato, con la bella stagione;

VISTO

l'aumento della presenza di soggetti dediti ad attività di raccolta fondi, anche provenienti da altre Regioni;

CONSIDERATO

che la vigenza dell'ordinanza sindacale ha comportato benefici per la sicurezza urbana, visto lo svolgimento di eventi anche in centro storico durante i prossimi mesi con eventi e manifestazioni con numeroso pubblico, che rappresentano momenti su cui vigilare con attenzione, anche con strumenti amministrativi contingibili e urgenti;

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Comunale intende apportare modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, a tutela dei cittadini e della sicurezza urbana;

VISTI

- l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- l'articolo 190 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- il D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
- gli artt. 688 e 726 del c.p.;
- l'art. 29, del D. Lgs. n.114/1998;
- l'art. 7, comma 15-bis, del D. Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 600 del 29.09.1973 e ss. mm. ii. recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*", in materia di scritture contabili degli enti non commerciali ed organizzazioni non lucrative che esercitano raccolte pubbliche di fondi;
- l'articolo 30 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che detta disposizioni per contrastare il disturbo e le molestie nel centro abitato;
- le ordinanze sindacali emesse negli ultimi anni in materia di limiti alla raccolta di firme e di fondi in forma itinerante sul territorio del Comune di Verona;
- la deliberazione di Giunta del 30 luglio 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

ORDINA

dalla giornata di ***lunedì 12 ottobre 2026 a domenica 2 maggio 2027*** sull'intero territorio del Comune di Verona, sono vietate attività di raccolta fondi, sottoscrizioni ovvero altre utilità a favore di associazioni e organizzazioni di qualsiasi specie, **effettuate in forma itinerante ovvero fermando i passanti od interponendosi sulla loro strada.**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 50,00;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Verona, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Il Corpo della Polizia Locale di Verona è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Si dà atto che la presente Ordinanza, in ragione del suo carattere cautelare ed urgente, è sottratta all'obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990.

Copia del presente provvedimento viene preventivamente trasmesso alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, per gli aspetti di specifica competenza.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Questura di Verona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Verona, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona, alle Circoscrizioni cittadine e all'Ufficio Stampa del Comune per la divulgazione ai mass-media.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
DAMIANO TOMMASI